



COMUNE DI CORIO

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI***

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 4 marzo 1991

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12 maggio 2005

INDICE

Art. 1 Oggetto	1
PARTE I INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.....	1
Art. 2 Finalità e destinatari.....	1
Art. 3 abrogato	1
Art. 4 abrogato.....	1
Art. 5 abrogato.....	1
Art. 6 abrogato.....	2
Art. 7 abrogato.....	2
Art. 8 abrogato.....	2
Art. 9 Modalità di intervento	2
Art. 10 abrogato	2
Art. 11 abrogato	2
PARTE II INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE.....	2
Art. 12 Finalità e contenuto	2
Art. 13 Destinatari	3
Art. 14 Modalità per l'accesso e la concessione.....	3
Art. 14 bis Modalità per l'erogazione.....	3
Art. 15 Criteri di valutazione	4
Art. 16 Informazione.....	4
Art. 17 Accertamenti d'ufficio.....	4
Art. 18 Pubblicità del regolamento.....	4
PARTE III DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 19 Entrata in vigore	5

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

PARTE I
INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 2
Finalità e destinatari

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono rivolti alle persone residenti nel territorio comunale e sono informati ai seguenti principi:

- a. rispetto della persona e della sua dignità;
- b. rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c. prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d. superamenti di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e. rispondenza degli interventi al bisogno e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari e sociali della persona.

Art. 3
abrogato

Art. 4
abrogato

Art. 5
abrogato

*Art. 6
abrogato*

*Art. 7
abrogato*

*Art. 8
abrogato*

*Art. 9
Modalità di intervento*

Gli interventi con finalità socio-assistenziali sono effettuati sulla base di apposita convenzione per il tramite della Comunità Montana.

*Art. 10
abrogato*

*Art. 11
abrogato*

PARTE II INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE

*Art. 12
Finalità e contenuto*

Gli interventi di qualsiasi natura diversi da quelli previsti nella parte prima del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

Art. 13 **Destinatari**

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico e sportivo.

Art. 14 **Modalità per l'accesso e la concessione**

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa
- dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili
- dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o altri Enti

sono istruite dall'Ufficio competente e sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria dei competenti Responsabili di area, decide sull'accoglimento delle domande e proposte di cui ai precedenti commi 1 e 2 e sulla misura dei contributi da concedere, in conformità del presente regolamento.

L'accoglimento delle domande di contributo è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria delle risorse assegnate al Responsabile dell'area proponente.

Art. 14 bis **Modalità per l'erogazione**

L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo all'incidenza delle entrate e delle spese presunte previste per la realizzazione delle stesse.

L'impegno della spesa di cui alle richieste di contributi ha luogo mediante determinazione del competente responsabile di area, da assumersi in conformità alla

deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 14, comma 4, e nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal presente regolamento.

La liquidazione in capo al beneficiario viene eseguita, di norma, a consuntivo con successiva determinazione del competente responsabile di area, entro il limite stabilito dalla Giunta Comunale e previa presentazione del consuntivo da parte del richiedente, con allegata apposita dichiarazione attestante la veridicità del contenuto del consuntivo stesso.

Su richiesta motivata da parte del beneficiario, possono essere corrisposti acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 50% del contributo stesso.

Art. 15 **Criteri di valutazione**

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività e delle iniziative cui le domande stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica
- valorizzazione della realtà locale
- rilevanza tradizionale e territoriale
- progetto con relativi preventivo e consuntivo:

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

Art. 16 **Informazione**

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati.

Art. 17 **Accertamenti d'ufficio**

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 18 **Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso gli uffici comunali in libera visione al pubblico.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della prescrizione di cui all'art. 123, comma 3, dello Statuto, relativo alla ripubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni.

Esso sostituisce ed integra le precedenti regolamentazioni che disciplinavano la materia di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

La proposta di eventuali modifiche del presente Regolamento, salvo diversa richiesta della Conferenza dei Capigruppo, sarà approvata a maggioranza dei presenti, e dovrà essere trasmessa alla valutazione preliminare della prima commissione consiliare.

In vigore dal XX giugno 2005
